

Allegato alla D.C.C. N° 13/21.03.2016

Relazione sui risultati conseguiti Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) art. 1, comma 611-612 (In vigore dal 1 gennaio 2015)

La Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), ai commi 611 ss. prevedeva l'obbligo per gli Enti Locali di avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultassero composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Veniva altresì previsto l'obbligo della definizione ed approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, doveva essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione interessata. Era previsto l'obbligo di una relazione sui risultati conseguiti entro il 31 marzo 2016, da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione interessata, oggetto della presente disamina.

Viene preliminarmente rilevato che il Comune di Cecina effettua un continuo e costante monitoraggio degli enti controllati e delle società partecipate, cura semestralmente la pubblicità dell'elenco degli amministratori, effettua il monitoraggio dei compensi e la verifica sulla compatibilità normativa degli stessi, verifica del numero componenti dei rispettivi Consigli di Amministrazione.

A questi adempimenti è connessa la verifica della situazione economico-finanziaria delle partecipazioni possedute pubblicata annualmente - di regola congiuntamente al Referto del Controllo di Gestione del terzo trimestre - al fine di permettere agli amministratori dell'Ente di intervenire al momento della formazione delle scelte aziendali degli organi di governo. L'attività riguarda la ricognizione e di controllo dei bilanci aziendali, con pubblicazione sul sito istituzionale del comune, elenco dei siti internet della partecipate possedute, con una serie di contatti esplicativi, di approfondimenti, nonché di richieste di informazioni aggiuntive strumentali in un ampio sistema informativo di controllo.

A seguito di quanto previsto dall'art. 8 del D.L. 87/2011, si è a suo tempo provveduto all'analisi delle partecipazioni indirette dell'Ente rappresentata nell'elaborato "Portafoglio Partecipazioni" ed al controllo sulla riduzione dei compensi in conformità a quanto previsto dalla Legge 122/2010.

Occorre a questo punto individuare il perimetro applicativo della normativa in oggetto rappresentata. Al proposito soccorre l'interpretazione analogica contenuta in vari pareri della Corte dei Conti che,

in casi del tutto simili, hanno inteso applicare tale disposizione alle società commerciali escludendo i consorzi ed altre forme associative (v. tra le tante: Lombardia/42/2012/PAR, Lombardia/517/2011/PAR, Basilicata/168/2012/PAR).

Si riporta l'attuale configurazione delle partecipazioni dirette al capitale aziendale alla data del 31 dicembre 2015:

Società:	percentuale
ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.p.A. (REA SPA)	19,80%
PROMOZIONE & SVILUPPO VAL DI CECINA S.r.l. in liquidazione	12,523%
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A.. (CASALP SPA)	3,04%
AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE S.r.l. in liquidazione (ATL SRL in liquidazione)	6,09%
AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA (A.S.A. S.p.a.)	2,226%
RETIAMBIENTE SPA	2,13%
AZIENDA FARMACEUTICA CECINA SRL in liquidazione (A.F.C. s.r.l. in liquidazione)	100,00%

Di conseguenza, in base all'art. 2359 c.c., è possibile suddividere le società partecipate in :

- Società Controllate:
 - o A.F.C. s.r.l. in liquidazione
- Altre Società:
 - o Rosignano Energia Ambiente - R.E.A. S.p.a
 - o Promozione & Sviluppo Val Di Cecina S.r.l. in liquidazione
 - o Casa Livorno e Provincia S.p.a.
 - o Azienda Trasporti Livornese -A.t.l. S.r.l. in liquidazione
 - o A.S.A. S.p.a
 - o Retiambiente SpA

Le società partecipate indirettamente risultano attualmente essere le seguenti:

ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA:

Le controllate indirette risultano al momento le seguenti:

- G.E.T.R.I – Gestione e Trattamento Rifiuti Industriali SRL in liquidazione – P.I. 01290670494 – : Località Le Morelline 2 – 57016 ROSIGNANO MARITTIMO
- FINANCE SOCIETA' CONSORTILE IN LIQUIDAZIONE
- LE SOLUZIONI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
 - Società ECO SRL– P.I.: 01220420499 – Piazza del Pamiglione 3-4 – 57100 LIVORNO
 - REVET SPA – P.I. 03759560489 – Viale America 104 – 56025 PONTEDERA
 - LE SOLUZIONI – SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.- P.I.: 05591710487 – Via di Garigliano 1 – 50053 EMPOLI
- Rea Spa e Società partecipate sono interessate dall'operazione decisa dalla Regione Toscana con Legge n. 69/2011, attraverso la quale ogni singola Autorità di Ambito Locale è obbligata a gestire, e quindi ad affidare, ad un unico gestore il servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani. A tal fine l'Ato Toscana Costa, di cui fa parte l'Amministrazione comunale, ha deliberato di affidare ad

una società, inizialmente interamente pubblica, il servizio. E' stata costituita a questo proposito la Società Retiambiente Spa che ha come obiettivo quello di aggregare le attuali società di gestione. La conclusione di tale percorso era inizialmente prevista entro il 30/06/2015 (vedi delibera assembleare Ato Toscana Costa n. 17 del 18/12/2014). Rea Impianti S.r.l., controllata da Rea Spa, è la società deputata alla gestione del Polo Impiantistico di Scapigliato ed altri servizi (Convenzione num. Rep. 12380 del 15/5/2013, con il Comune di Rosignano Marittimo prorogata al 30/6/2015 con delibera consiliare n. 207 del 23/12/2014). Alla data di redazione del presente documento la situazione è la seguente: con Deliberazione dell'Assemblea dell'Ato Toscana Costa n. 13 del 18.12.2015 è stata approvata la programmazione delle attività per l'anno 2016, programmazione che prevede la stipula del contratto di servizio per l'affidamento della gestione integrata a Retiambiente Spa avverrà entro il 31/12/2016. Pertanto nelle more della conclusione definitiva delle procedure di aggregazione societaria, il servizio stesso continuerà ad essere svolto da Rea Spa. Il Comune di Rosignano Marittimo, proprietario dell'impianto di conferimento "Scapigliato", con deliberazione consiliare n. 112 del 16/7/2015, ha approvato la concessione del servizio di gestione del Polo Impiantistico di Scapigliato affidando la stessa alla Società Rosignano Impianti e Tecnologia Srl, a socio unico del Comune di Rosignano Marittimo. Quest'ultima, in data 27/10/2015, ha acquistato le quote della Società Rea Impianti Srl, diventando formalmente il nuovo gestore dell'Impianto gestendo formalmente il Polo Impiantistico di Scapigliato dal 01/11/2015. A seguito di questa operazione, accompagnata di liquidazione dei soci privati (Ecomar Srl ed Eneverch Srl), il Comune detiene oggi il 28,70%, ma la maggioranza assoluta è detenuta dal Comune di Rosignano Marittimo con il 65,81%. Con deliberazione consiliare di indirizzo n. 97 del 23 dicembre 2015 ad oggetto "Atto di indirizzo per la conferma del percorso di affidamento a Retiambiente Spa del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa", l'Amministrazione Comunale ha confermato il processo volto al conferimento di Rea S.p.A. e delle sue controllate in Retiambiente spa.

RETIAMBIENTE SPA

Con Deliberazione dell'Assemblea dell'Ato Toscana Costa n. 13 del 18.12.2015 è stata approvata la programmazione delle attività per l'anno 2016, programmazione che prevede che la stipula del contratto di servizio per l'affidamento della gestione integrata a Retiambiente Spa avverrà entro il 31/12/2016. L'avvio delle attività rinviato al 31/12/2016 (vedi quanto riportato per Rea Spa)

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE SRL IN LIQUIDAZIONE:

Le controllate indirette risultano al momento le seguenti:

- COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI – P.I.: 05144430484 – Via Macallè 117 – 51100 Pistoia
- CONSORZIO TOSCANO TRASPORTI S.C.R.L. – P.I.:02139530972 – Viale Luporini 895 – 55100 LUCCA
- COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI SRL – P.I.: 01954820971 – Via Archimede Bellatalla 1 – 56100 PISA

ASA – AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA:

Le controllate indirette risultano al momento le seguenti:

- GIUNTI CARLO ALBERTO SRL – P.I.: 00493750491 – Via delle Travi 1 – 57122 LIVORNO
- CORNIA MANUTENZIONI SRL CON UN UNICO SOCIO – P.I.: 01583660491 – Via del Gazometro 9 – 57100 LIVORNO
- CONSORZIO ARETUSA – P.I.: 01358720496 – Via del Gazometro 9 – 57100 LIVORNO
- OLT OFF SHORE LNG TOSCANA SPA – P.I.: 07197231009 – Piazza della Repubblica 22 – 20121 MILANO
- SINTESIS SRL – P.I.: 01319720502 – Via Martin Luther King 21 – 57128 LIVORNO
- TI FORMA SCRL – P.I.: 04633850484 – Via Paisiello 8 – 50144 FIRENZE
- TECHSET SRL – TECNOLOGIE PER Servizi Emergenziali e Territoriali in liquidazione – P.I.: 02330320488 – Via Paisiello 8 – 50144 FIRENZE.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Toscana n. 81/1995 e ai sensi della Legge n. 36/1994, l'Autorità di Ambito Territoriale n.5 "Toscana Costa", costituita come forma di cooperazione dei Comuni e delle Province ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Toscana Costa", di cui fa parte l'Amministrazione Comunale di Cecina, ha deliberato di affidare in via esclusiva la gestione del servizio idrico integrato ad A.S.A. (Azienda Servizi Ambientali) S.p.A. Nel giugno del 2004 la società ASA Spa ha ceduto, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, il 40% del capitale sociale alla Società A.M.G.A. Spa. L'affidamento rispetta i criteri successivamente indicati dalla Legge Regionale Toscana n. 69 approvata in data 28 dicembre 2011 pubblicata sul BURT n.63 del 29/12/2011, che ha disciplinato l' "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani". L'art. 18 prevede infatti che per garantire la gestione unitaria del servizio idrico integrato, questa debba essere data in concessione ad un unico soggetto gestore, come è avvenuto peraltro nel caso della Conferenza Territoriale n.5 (ex Ato 5 Toscana Costa) nei confronti di Asa Spa. In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di servizi idrici e rifiuti, la Legge Regione Toscana n. 69 del 28 dicembre 2011, prevedeva che tali servizi potessero essere gestiti attraverso una società mista in cui il capitale privato non inferiore al 40% e rappresentata da un unico socio operativo, da scegliersi mediante gara pubblica, competente in materia.

L'art. 14, c. 32, del D.L. 78/2010 disponeva che i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, tra i quali anche il Comune di Cecina (alla data del 31 dicembre 2012 contava n. 28.623 anime), entro il 30 settembre 2013 dovevano mettere in liquidazione le società già costituite, ovvero ne cedevano le partecipazioni a meno che non rientrassero nei casi di espromissione espressamente riportati ai punti a), b) e c) primo periodo art. 14, c. 32, D.L. 78/2010, oppure in quelle riportate nel secondo periodo del medesimo art. 14, c. 32. Suddetta disposizione è stata espressamente abrogata con la Legge di Stabilità 2014 ed esattamente dal comma 561 dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147. Tuttavia la stessa Legge di Stabilità 2014 e la normativa nazionale si era già più volte espressa a disfavore sul mantenimento delle società partecipate e ciò in ossequio al principio comunitario di "libera concorrenza in libero mercato" per il quale la partecipazione pubblica di per sé è sintomo distortivo; a tal fine si ricorda:

- la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, dettava nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;
- l'art. 3, comma 27, disponeva che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 – tra le quali compresi gli Enti Locali - non potessero costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né per assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;
- il successivo comma 28 disponeva che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle attuali devono essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art. 1, commi 550 ss., è intervenuta con nuovi pesanti adempimenti tra i quali sinteticamente si segnalano l'obbligo di compartecipazione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, quello della messa in liquidazione se alla data del 2017 ricorra un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, limitazioni alle assunzioni di personale

Le società da dismettere al fine dell'adempimento dell'abrogato art. 14, c. 32, del D.L. 78/2010 risultavano essere Atl Spa di Livorno e AFC Srl di Cecina; di queste si prendeva atto che Atl Spa di Livorno con verbale dell'assemblea straordinaria tenutasi del 19 novembre ha approvato contestualmente la trasformazione da Società per Azioni a Società a Responsabilità Limitata e la

messa in liquidazione della società medesima, mentre per la AFC Srl, a seguito della vendita sul mercato dell'azienda legata alle farmacie comunali, perfezionatasi il 14/12/2014 con atto avente ad oggetto “ Cessione di Farmacie Comunali con la connessa azienda commerciale a seguito di asta pubblica (atto sottoposto alla condizione sospensiva del riconoscimento del trasferimento del diritto di esercizio della Farmacia da parte della Autorità competente ex art. 12 III legge 475/1968)” di cui al contratto rep. n. 16.076, raccolta 9387 – Registrato a Piombino il 22 dicembre 2014 al n. 3361 – Serie 1T e la messa in liquidazione della Società deliberata in data 12 dicembre 2014, giusto verbale dell'assemblea, rep. n. 16077 Raccolta 9388 con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015.

In seguito alle indicazioni della Autorità per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa” in merito alla separazione, per le società che svolgono una pluralità di servizi, dell'attività ed il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU) dalle attività estranee al settore ed eventualmente svolte dalla società , Rosignano Energia Ambiente

– R.E.A. Spa, ha costituito in data 5 dicembre 2012, REA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE, avente come unico socio REA SpA , nella quale è confluito il ramo “impianti”, per poi procedere alla incorporazione in RetiAmbiente Spa a seguito dell'estromissione dei soci privati a suo tempo presenti nella compagine sociale. Suddetto processo sta procedendo con la valutazione affidata dall'Ato alla società BDO ex Mazars per consentire la fusione per incorporazione di Rea Spa (attualmente totalmente pubblica) in RetiAmbiente Spa (anch'essa totalmente pubblica). Una volta che tale processo si sarà realizzato, potrà addivenirsi alla scelta mediante gara del socio operativo per almeno il 40% del capitale sociale.

Per quanto attiene al trasporto pubblico locale, corre l'obbligo di replicare che A.T.L. Spa, a fine del 2012, ha conferito il ramo di azienda Trasporti Pubblici Locali in C.T.T. Nord Srl e che, con delibera dell'assemblea straordinaria del 19 novembre 2013, la società ha deliberato la messa in liquidazione della stessa dopo aver provveduto alla trasformazione in Società per Azioni in Società a Responsabilità Limitata.

Per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, sono stati soppressi i vari AATO a livello provinciale a far data dal 31/12/2011, ai sensi della Legge Regione Toscana n. 69 del 28/12/2011 rubricata “Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007”; all'art. 4 veniva disposto che “*A decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale sono trasferite, per l'intero ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 2 della presente legge, ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite l'autorità idrica istituita ai sensi dell'articolo 3*” ed al contempo “*A decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale, sono trasferite ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite le autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell'articolo 31*”.

Sulla base delle disposizioni regionali è stata costituita la Società Retiambiente Spa futura gestrice del ciclo integrato dei rifiuti alla quale dovrà essere apportata REA Spa; la procedura è puntualmente seguita dall'ATO Costa Toscana di Livorno.

ASA Spa gestisce *in house* il servizio idrico integrato e pertanto è partecipata legittima, sottoposto al controllo dell'Autorità Idrica Toscana, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento.

Lo stesso dicasi per Casa Livorno e Provincia Spa costituita a seguito della trasformazione del disciolto “Ater Livorno” per la gestione del patrimonio residenziale pubblico. La Casa Livorno e Provincia SpA è stata costituita con Delibera del Consiglio Regionale n. 189 del 22/10/2003 in seguito allo scioglimento della A.T.ER. e resa operativa dal 01/04/2004 con Delibera della Giunta Regionale n. 226 del 15/03/2004 è sorta per assolvere alle funzioni della L.R.T. n. 77/98 e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di ERP . Il Comune di Cecina ha aderito alla società con

Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 04/03/2004 avente ad oggetto: “Costituzione della Società per Azioni, per la gestione del patrimonio ERP – Sottoscrizione del capitale sociale e approvazione Statuto” . Nel corso del I° trimestre 2015 l’Assemblea dei soci ha attivato un percorso di approfondimento per il rinnovo del Contratto di Servizio. Il 28/12/2015 l’assemblea dei soci della Società ha approvato il nuovo contratto di servizio, con una durata pari a 15 anni.

Per quanto sopra:

1. le società e le partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali sono già eliminate od in corso di liquidazione già in sede di approvazione del POR e quindi nessun altro atto doveva né deve essere ora ulteriormente adottato.
2. Il portafoglio partecipate non presenta alcuna società che risulti composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. Non sono detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni (per Retiambiente Spa e Rea Spa l’operazione di accorpamento è in corso ed è ragionevole ipotizzarne la conclusione entro il corrente anno).
4. Non vi è la necessità di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica non essendo presenti già in sede di approvazione POR.
5. Per quanto attiene al contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni, si ribadisce che la posizione minoritaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Cecina, e della manifesta impossibilità di esercitare decisioni determinanti non consente un controllo attivo; tuttavia è stato dato indirizzo ai rappresentanti di uniformare ed esercitare la richiesta in oggetto congiuntamente alle altre amministrazioni pubbliche in sede assembleare.

Cecina, lì 14 marzo 2016